

L'Estensore

[Firma]

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Direttore regionale
Dott. Piergiorgio Tittarelli

Piergiorgio Tittarelli
(firma)

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione "Amministrazione aperta - Trasparenza" in data 23/03/2018 (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27).

Il Direttore regionale
Dott. Piergiorgio Tittarelli

Piergiorgio Tittarelli
(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.DL/15 del 13/03/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITA'

OGGETTO: *POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Scheda Intervento n. 4 del Piano Operativo FSE 2016-2018. Avviso pubblico "GARANZIA OVER" - Misure B e C. Annullamento in autotutela delle determinazioni di revoca dei tirocini avviati senza parere vincolante.*

IL DIRETTORE

Viste

- la D.G.R. n. 528 dell'11.08.2016, avente ad oggetto "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018";
- la D.G.R. n. 633 del 06.10.2016, avente ad oggetto "Variazione Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ex L.R. 23-08-2016 nr. 27. Variazione documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2016-2018. POR FSE Abruzzo 2014-2020";
- la Determinazione 185/DPG007 del 07/11/2016 recante "POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Scheda Intervento n. 4 "GARANZIA OVER" del Piano Operativo FSE 2016-2018 - Approvazione Avviso "Garanzia Over Misure B e C" e prenotazione";
- la D.G.R. n. 395 del 18.07.2017, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020" - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Designazione Autorità di Gestione Unica FERS – FSE e Autorità di Certificazione del P.O. FESR e P.O. FSE Abruzzo 2014-2020", con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Si.Ge.Co. Unico;
- la Determinazione DPA/129 dell'11.08.2017, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 04/11/2014, recante "Novella documento denominato "Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo" approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n.949 e ss.mod. e int. Ulteriore rivisitazione"

-Preso atto

delle istanze rappresentate sia dal Servizio Programmazione Lavoro DPG007 sia dal Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011, in merito alle problematiche emerse in fase di attivazione dei tirocini extracurricolari a valere sull'Avviso di che trattasi;

- Preso atto** che l'Avviso "Garanzia Over" per l'attivazione dei tirocini extracurricolari, all'art.12 comma 1, rimanda esplicitamente alla succitata Deliberazione n.704/14 e s.m.,
- che le Linee Guida all'art.1.10 prevedono che l'attivazione di un tirocinio comporti la firma di una Convenzione tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante a cui deve essere allegato il progetto formativo condiviso con il tirocinante e all'art.1.11 che le Province (ovvero gli enti territoriali.....) sono deputate ad esprimere parer vincolante sulla qualità del progetto formativo e che, in caso di parer negativo, questo non può essere attivato,
- che la Convenzione, All. 1 all'Avviso di che trattasi, prevede all'art.1 punto 4 che *"Il Progetto formativo deve essere inviato alla Provincia di competenza del soggetto ospitante per l'acquisizione del preventivo parere vincolante di cui all'art. 1.11 delle Linee Guida regionali"*;
- Dato atto** che con Deliberazione di G.R. n.336 del 26/06/2017, recante *"Ulteriore novella documento denominato "Linee guida per l'attuazione de tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo " approvato con D.G.R. 16/1272013n494 e ss.mm.e ii."* è stato soppresso il paragrafo 1.11 inerente la "Valutazione del progetto formativo", affidando la stessa al Soggetto Promotore ed è stato stabilito che le disposizione entrava in vigore il giorno successivo a quello di adozione del provvedimento;
- Preso atto** che i casi "inizialmente ritenuti irregolari", a causa della tardiva validazione da parte dei C.P.I., avvenuta dopo l'avvio del Tirocinio, sono stati successivamente valutati positivamente dagli stessi C.P.I.;
- Ritenuto** pertanto, avocando la materia alla competenza del Direttore, di poter procedere, in sede di autotutela, all'annullamento di tutte le determinazioni di revoca dei tirocini inizialmente "ritenuti irregolari" a causa della mancata o tardiva validazione da parte dei C.P.I., al fine di superare un limite formale che non incide nel merito del progetto e per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- Dato atto** della regolarità e completezza del procedimento, verificate dal Responsabile dell'Ufficio.

Tutto ciò premesso, nell'ambito delle competenze del Direttore, stabilite dall'art. 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) **di ritenere**, quindi, validi i tirocini avviati senza la formale presa d'atto della Provincia sulla base della valutazione meramente formale di quest'ultima che, in quanto tale, non incide nel merito del progetto avviato.
- 2) **di procedere**, in sede di autotutela all'annullamento di tutte le determinazioni di revoca dei tirocini inizialmente "ritenuti irregolari" a causa della mancata o tardiva validazione da parte dei C.P.I.,
- 3) **di comunicare** che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza straordinaria al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.01.1971, e/o all'autorità giurisdizionalmente competente nei termini di legge;
- 4) **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul sito www.regione.abruzzo.it – Sezione Amministrazione Aperta – Trasparenza e sul sito www.abruzzolavoro.eu.
- 5) di trasmettere copia della presente:
 - al Servizio DPG011
 - al Servizio DPG007
 - al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - DPA011